

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

come riportato da alcuni organi di informazione, tra cui il quotidiano *Il Manifesto* dell'11 e 12 febbraio 2003, la Presidenza del Consiglio sta predisponendo una campagna finalizzata all'assistenza ai profughi iracheni, da attivarsi in conseguenza del sempre più probabile intervento militare in Iraq, e finanziata chiedendo agli italiani uno sforzo straordinario di solidarietà;

una campagna di solidarietà che rappresenterebbe una sostanziale riedizione di quella che fu nel 1999 per il Kosovo la missione arcobaleno, per la quale furono donati da migliaia di cittadini italiani oltre 130 miliardi di vecchie lire;

tutto questo nello stesso momento in cui il Governo italiano non ha ancora risposto alla richiesta dell'Acnur, che il 13 dicembre 2002 aveva chiesto 37,4 milioni di dollari, per preparare l'intervento umanitario in Iraq;

l'11 febbraio 2003, le organizzazioni non governative che operano o intendono farlo in Iraq, si sono riunite a Roma, e hanno sottoscritto all'unanimità un documento in cui si impegnano, in caso di conflitto con l'Iraq, a rifiutare i fondi governativi. Un rifiuto che riguarderebbe sia i fondi privati raccolti con una campagna di sottoscrizione, sia i soldi pubblici se l'Italia dovesse sostenere anche indirettamente la guerra —:

se risponda al vero quanto riportato in premessa circa l'intenzione del Governo di dare il via ad una campagna umanitaria nei confronti dei profughi in fuga dal-

l'Iraq, e in caso affermativo, con quali modalità e quali siano le fonti di finanziamento della stessa.

(2-00638)

« Cento ».

Interrogazioni a risposta orale:

PAOLO RUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1999 *Supplemento ordinario* n. 187) ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

attraverso il Titolo VI del decreto legislativo suddetto l'intera normativa in materia di specializzazione medica sembra avere finalmente trovato la propria, definitiva e scrupolosa disciplina giuridica, contrattuale e previdenziale;

ai sensi e per gli effetti della norma richiamata la nuova previsione contrattuale del medico specializzando è regolamentata secondo le previsioni in tema di formazione lavoro;

il medico specializzando instaura, quindi, all'atto dell'iscrizione presso la sede universitaria, un contratto di lavoro inteso alla formazione professionale del medico stesso;

questa previsione consente, dunque, a chiunque voglia raggiungere la soglia di specializzazione presso una Università, in una clinica prescelta, di iniziare un rapporto di lavoro vero e proprio, con ogni correlata conseguenza previdenziale ed assicurativa;

è, inoltre prevista anche la possibilità di estendere la contrattazione per l'intero periodo di formazione specialistica supe-

riore ai 24 mesi di durata del contratto di formazione e lavoro previsto per altre categorie;

la previsione legislativa di cui sopra è certamente di vantaggio al medico specializzando, offrendogli la possibilità di trasformare la sua attività in una situazione decisamente prodromica di una incipiente professione specialistica rivelandosi come una sorta di « specializzazione flessibile » cioè una formazione che consente al medico di preparare ed aggiornare le proprie conoscenze ed il *know-how* professionale;

il periodo di formazione predetto diventa, così, una fase costitutiva della vita lavorativa del medico, il quale vede formalizzata e disciplinata una fase quasi « ibrida » della professione e trasformata in un momento decisamente preciso e stigmatizzato dal punto di vista professionale;

certamente, l'aspetto di rilevanza forse topica della previsione legislativa *de qua* è costituita dall'articolo 41 laddove dispone che sia dovuta dal datore di lavoro, nella fattispecie l'Università di Sede, al medico in formazione, la contribuzione di legge ai fini assistenziali e previdenziali;

il predetto periodo di formazione medica, pertanto, può essere considerato come un arco di tempo durante il quale il medico stipula un vero e proprio contratto di lavoro con le tutele apprestate dall'ordinamento in tema di formazione lavoro;

l'unica limitazione ad una disposizione normativa di tale portata è oggi rappresentata dalla previsione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo richiamato, laddove sottopone l'intera normativa all'accantonamento di riserve economiche a valersi sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale;

la previsione di spesa per la copertura economica derivante dall'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 368 del 1999, sin dall'anno 1991, era stata stabilita con un sistema « a scalare verso l'alto », con risorse da attingersi ogni

anno dal Fondo Sanitario Nazionale, mediante l'utilizzo delle forme di finanziamento diretto dal Fondo di Rotazione, istituito presso il Ministero del tesoro con la legge n. 183 del 1997 con la quale è stata prevista la creazione di un Fondo risorse economiche, sul quale ricadano tutte le forme di finanziamento a favore della politica sanitaria nazionale da parte degli Organi preposti;

è possibile, inoltre integrare il Fondo predetto, in particolare, con finanziamenti diretti da parte della Comunità europea, con accantonamenti annuali previsti dal Parlamento in sede di redazione della legge finanziaria 2002 (d'intesa col CIPE), ovvero con tutti gli accantonamenti previsti dalla legge di approvazione del bilancio;

l'articolo 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999 prevede, quindi, la creazione di una sorta di Fondo di riserva, cui attingere per la copertura della previsione comunitaria in tema di formazione dei medici specializzandi;

l'unica limitazione che viene posta all'attuazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto è chiaramente rappresentata dalla previsione con la quale si sottopone l'effettiva regolamentazione della materia alla copertura finanziaria, così come disposto anche dall'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire la copertura finanziaria, nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo n. 368 del 1999, le quali consentirebbero il riconoscimento della validità giuridica della disciplina contrattuale e previdenziale per i medici in formazione restata finora soltanto lettera morta;

se non ritenga opportuno coinvolgere, nella futura prospettazione delle soluzioni del caso, i diretti interessati anche attraverso le rappresentazioni di categoria. (3-01953)

FOLENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture*

e dei trasporti, al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

gli imprenditori veneti che hanno investito nell'area di Manfredonia (Foggia) a seguito del contratto d'area hanno pubblicato su alcuni quotidiani una lettera al Presidente del Consiglio nella quale, rilevando i gravi ritardi nella realizzazione delle opere connesse al contratto e in generale nell'attuazione del contratto stesso, esprimono la volontà di rivedere i loro programmi di investimento nell'area;

tale lettera costituisce, con tutta evidenza, una vibrata denuncia dell'assenza di una politica di sviluppo del Mezzogiorno, assenza tanto più grave se si considera l'abbandono, nei fatti, della programmazione negoziata da parte del Governo;

il contratto d'area in questione, tra l'altro, risulta essere tra i più avanzati in Italia e ha già creato circa 1.000 posti di lavoro nel territorio coinvolto;

nella lettera si rileva inoltre come l'unica infrastruttura realizzata nell'area è costituita da una « striscia di asfalto » posata in occasione dell'inaugurazione, da parte del Presidente del Consiglio, di alcuni impianti industriali nel marzo 2002 —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quale valutazione ne dia, e se il Governo intenda o meno proseguire nella politica della programmazione negoziata nel Mezzogiorno, segnatamente attivandosi per la soluzione dei problemi sollevati nella lettera degli imprenditori, in particolare riguardo la carenza di infrastrutture. (3-01957)

Interrogazioni a risposta scritta:

ROSSO, NICOTRA, ZANETTA, DANIELE GALLI e PATRIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

le agevolazioni tariffarie per l'editoria e per le organizzazioni *non profit* praticate

da Poste Italiane s.p.a. sono state prorogate a tutto il 2003 con legge n. 284 del 27 dicembre 2002;

i soggetti beneficiari di tali agevolazioni sono stati determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 27 novembre del 2002;

tale decreto esclude dalle agevolazioni tariffarie, oltre all'editoria periodica specializzata, i partiti politici, le organizzazioni di rappresentanza e sindacali;

l'esclusione ha prodotto l'aumento fino ad oltre il 500 per cento dei costi relativi alle spedizioni postali, rendendo in molti casi impossibile la diffusione di periodici e pubblicazioni in genere e provocando una sensibile diminuzione dei volumi;

il decreto, lungi dal far ordine in un settore caratterizzato da grande incertezza normativa, ha accentuato la confusione, sta dando luogo a non auspicabili interventi di accentramento editoriale (assolutamente in contraddizione con l'evoluzione federalista del sistema) e viene peraltro applicato in modo difforme a livello territoriale;

il suddetto decreto, al di là delle enunciazioni formali, nei fatti rischia di negare il principio costituzionale della libertà d'informazione, solennemente riconosciuto nella Carta Costituzionale;

tale principio ispiratore deve essere ancor più attentamente tenuto in considerazione quando attiene allo svolgimento dell'attività di soggetti di rilevanza costituzionale, quali i partiti politici ed i sindacati —:

come il Governo intenda contemperare la legittima esigenza di rigore nella spesa pubblica, anche attraverso opportuni interventi di limitazione delle agevolazioni indiscriminate e non giustificabili, con la salvaguardia del patrimonio di pluralismo e di libertà d'informazione rappresentato dalle migliaia di testate diffuse a livello territoriale da partiti politici, movimenti e da associazioni sindacali e di categoria,

messo oggi a gravissimo repentaglio dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato;

se non ritenga necessaria ed urgente la convocazione delle parti interessate per addivenire al più presto ad una soddisfacente definizione del problema. (4-05439)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la guerra preventiva è contraria alla legge fondamentale dello Stato italiano (articolo 11) ed alla carta costitutiva delle Nazioni Unite (articolo 39) e la maggior parte degli italiani, secondo quanto riportato dai sondaggi, d'ogni parte politica sono ostili alla guerra « preventiva » all'Iraq;

voci di schedature dei privati cittadini che espongono le bandiere della pace, mai smentite ufficialmente dal ministero dell'interno, sono state diffuse dalla stampa;

moltissimi enti locali italiani, tra cui spiccano i comuni di Firenze, Roma, Bologna e Taranto, la provincia di Genova, la regione Puglia, hanno esposto la bandiera arcobaleno con la scritta « pace » in bianco;

la bandiera in questione non è in alcun modo rappresentativa di un partito politico né costituisce vilipendio ovvero « comportamento gratuitamente offensivo » (articolo 192 del codice penale) della bandiera italiana;

l'esposizione della bandiera della pace non costituisce in alcun modo reato, infatti mentre in edifici pubblici statali possono essere esposti unicamente la bandiera italiana e quella europea, per quanto concerne gli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali ai sensi degli articoli del codice penale 292, 323, 327, sono interdetti i simboli « privati » (partiti, associazioni ed altri) o le bandiere straniere. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 demanda espli-

citamente all'autonomia normativa e regolamentare delle pubbliche amministrazioni la possibilità di esporre gonfaloni e/o bandiere diverse da quelle obbligatorie. Infine l'articolo 327 del codice penale, dal quale per vie traverse sarebbe desumibile un eventuale « eccitamento » ai danni dell'autorità, è stato abrogato dall'articolo 18 della legge sulla depenalizzazione;

non esiste quindi alcun reato connesso all'esposizione delle bandiere della pace;

ciò nonostante la Presidenza del Consiglio, mediante una nota del dipartimento del cerimoniale di Stato, trasmessa dal ministero dell'interno, precisa che sugli edifici pubblici e degli enti locali possono essere esposte la bandiera nazionale ed europea e la rispettiva bandiera ufficiale. Da quanto precede risulta che le indicazioni della Presidenza non siano corrette sotto il profilo giuridico —:

se corrisponda al vero che privati cittadini siano stati schedati per aver esposto la bandiera della pace;

se la Presidenza del Consiglio non reputi opportuno chiarire urgentemente con una nuova nota, o in altra forma, il grave malinteso relativo alle regioni e agli enti locali, in modo da placare il clima di tensione che la predetta nota del cerimoniale contribuisce ad alimentare. (4-05443)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

intorno alla discarica di Cupinoro nella zona del Lago di Bracciano (Roma), sono stati scoperti già dal 1998, durante un sopralluogo da parte dei cittadini della zona preoccupati dalle notizie di un possibile allargamento della discarica e dalla